

IL GEOPORTALE NAZIONALE PER L'ARCHEOLOGIA

strumenti operativi e funzionalità

27-28-29 novembre 2023

LA PROCEDURA DI VPIA NEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

Lino Traini (DG-ABAP – Servizio II)

IL QUADRO NORMATIVO

La Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico

Articolo 5

Ogni Parte si impegna:

- i a cercare di **conciliare e articolare i bisogni dell'archeologia e della pianificazione**, facendo in modo che degli archeologi partecipino:
 - a) alle politiche di pianificazione volte a definire delle strategie equilibrate di protezione, conservazione e valorizzazione dei siti di interesse archeologico;
 - b) allo svolgimento delle diverse fasi dei programmi di pianificazione;
- ii a garantire una consultazione sistematica tra archeologi, urbanisti e pianificatori del territorio, al fine di permettere:
 - a) la modifica dei progetti di pianificazione che rischiano di alterare il patrimonio archeologico;
 - b) la concessione di tempo e mezzi sufficienti per effettuare uno studio scientifico adeguato del sito e per la pubblicazione dei risultati;
- iii a fare in modo che **gli studi d'impatto ambientale e le decisioni che ne risultano tengano debitamente conto dei siti archeologici** e del loro contesto;
- iv a **prevedere, quando ciò sia possibile, la conservazione in situ degli elementi del patrimonio archeologico trovati in occasione di lavori** di sistemazione del territorio;
- v a fare in modo che l'apertura al pubblico dei siti archeologici, in particolare le strutture necessarie ad accogliere un gran numero di visitatori, non incida sul carattere archeologico e scientifico di tali siti e dell'ambiente circostante.

IL QUADRO NORMATIVO

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio

Articolo 28

4. In caso di realizzazione di **lavori pubblici** ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13, il soprintendente può richiedere **l'esecuzione di saggi archeologici preventivi** sulle aree medesime a **spese del committente**.

IL QUADRO NORMATIVO

Il Codice dei contratti pubblici

Articolo 41

4. **La verifica preventiva dell'interesse archeologico** nei casi di cui all'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ai sensi della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata alla Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata ai sensi della legge 29 aprile 2015, n. 57, **si svolge con le modalità procedurali di cui all'allegato I.8**. In sede di prima applicazione del codice, **l'allegato I.8 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici**, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal predetto allegato.

IL QUADRO NORMATIVO

Le linee guida

D.Lgs. 36/2023, All. I.8, art. 1

11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, **entro il 31 dicembre 2023, sono adottate linee guida** finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera.

D.P.C.M. 14/02/2022, art. 5

1. **Sono approvate le linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, di cui all'allegato 1 al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

D.Lgs. 36/2023, art. 226

5. **Ogni richiamo** in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti **al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, **si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.**

IL QUADRO NORMATIVO

T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità

D.P.R. 327/2001, art. 15

1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonché per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e **per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati ad introdursi nell'area interessata.**
2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante atto notificato con le forme degli atti processuali civili o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene, nonché al suo possessore, se risulti conosciuto. L'autorità espropriante tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore entro sette giorni dalla relativa notifica o comunicazione, e può accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui è stata notificata o comunicata la richiesta di introdursi nella altrui proprietà.
3. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà ed è notificata o comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni.
4. Il proprietario e il possessore del bene possono assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia.
5. L'autorizzazione di cui al comma 1 **si estende alle ricerche archeologiche**, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. **Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze**, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.

LA COMPETENZA

D.Lgs. 36/2023, All. I.8, art. 1

2. Ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono al **soprintendente territorialmente competente**, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. [...]
8. La procedura di cui al comma 7 si conclude entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 4 con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal **soprintendente di settore territorialmente competente**. [...]

Linee guida approvate con D.P.C.M. 14/02/2022

- 5.2. Per procedimenti che coinvolgono più soprintendenze nell'ambito della stessa regione, il **coordinamento della fase preliminare** è assunto dal segretariato regionale del Ministero; nel caso di procedimenti di competenza statale, che interessino una o più regioni, il coordinamento è assunto dalla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio.

D.L. 77/2021, art. 29

2. La Soprintendenza speciale esercita **le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici** nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo provvedimento finale in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l'attività istruttoria.


LA PROCEDURA

Il flusso di lavoro

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VPIA
(All. I.8, art. 1, c. 2-6)


VPIA
(All. I.8, art. 1, c. 7)

CONCLUSIONE
(All. I.8, art. 1, c. 8)



LA PROCEDURA

Esiti e prescrizioni



LOCALIZZAZIONE E APPROVAZIONE DEI PROGETTI

La VPIA nell'ambito della Conferenza di Servizi

D.Lgs. 36/2023, art. 38

8. **Nel corso della conferenza di servizi sono acquisiti e valutati l'assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico** e della VIA valutazione di impatto ambientale, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e di certezza dei tempi di realizzazione, l'esito dell'eventuale dibattito pubblico, nonché, per le opere pubbliche di interesse statale, il parere di cui ai commi 4 e 5. **Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui al comma 3 e sono corredate, qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, delle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d'opera. Qualora dalla valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico emerga l'esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente procede ai sensi dell'allegato I.8, tenuto conto del cronoprogramma dell'opera.** Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico, è escluso il ricorso all'inchiesta pubblica o ad altra forma di consultazione del pubblico.

D.Lgs. 36/2023, All. I.8, art. 1


6. **In ogni caso, la comunicazione relativa all'esito della verifica di assoggettabilità consente di perfezionare la conferenza di servizi per quanto attiene ai profili archeologici, fatte salve le conclusive determinazioni** della Soprintendenza conseguenti all'esito finale della verifica preventiva dell'interesse archeologico, qualora disposta ai sensi del comma 4.

LOCALIZZAZIONE E APPROVAZIONE DEI PROGETTI

Tempistiche di esecuzione delle indagini preventive

D.Lgs. 36/2023, All. I.8, art. 1

10. **Qualora** la verifica preventiva dell'interesse archeologico si protragga oltre l'inizio della procedura di affidamento dei lavori, il capitolato speciale del progetto posto a base dell'affidamento dei lavori deve rigorosamente disciplinare, a tutela dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera, i possibili scenari contrattuali e tecnici che potrebbero derivare in ragione dell'esito della verifica medesima. **In ogni caso, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico deve concludersi entro e non oltre la data prevista per l'avvio dei lavori.**



D.Lgs. 36/2023, All. I.7, art. 9

1. La relazione [di verifica preventiva dell'interesse archeologico] illustra gli esiti della procedura relativa alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 41, comma 4, del codice, eseguita sulla base dell'allegato I.8 al codice e delle linee guida approvate in materia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

D.Lgs. 36/2023, All. I.8, art. 1

7. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, i cui oneri sono a carico della stazione appaltante, consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella **redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità**

AMBITI DI APPLICAZIONE

D.Lgs. 36/2023, art. 41

4. La verifica preventiva dell'interesse archeologico nei casi di cui **all'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio***, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ai sensi della **Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico***, firmata alla Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata ai sensi della legge 29 aprile 2015, n. 57, si svolge con le modalità procedurali di cui all'allegato I.8. [...]

D.Lgs. 42/200, art. 28

4. In caso di realizzazione di **lavori pubblici** ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13, il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente.

Convenzione europea, art. 5

Ogni Parte si impegna:

- i a cercare di **conciliare e articolare i bisogni dell'archeologia e della pianificazione**, facendo in modo che degli archeologi partecipino:
 - a) alle politiche di pianificazione volte a definire delle strategie equilibrate di protezione, conservazione e valorizzazione dei siti di interesse archeologico;
 - b) allo svolgimento delle diverse fasi dei programmi di pianificazione;
- ii a garantire una consultazione sistematica tra archeologi, urbanisti e pianificatori del territorio, al fine di permettere:
 - a) la modifica dei progetti di pianificazione che rischiano di alterare il patrimonio archeologico;
 - b) la concessione di tempo e mezzi sufficienti per effettuare uno studio scientifico adeguato del sito e per la pubblicazione dei risultati;
- iii a fare in modo che **gli studi d'impatto ambientale e le decisioni che ne risultano tengano debitamente conto dei siti archeologici** e del loro contesto; [...]

AMBITI DI APPLICAZIONE

Lavori pubblici

D.Lgs. 36/2023, All. I.8, art. 1

2. Ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, **per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del codice**, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono al Soprintendente territorialmente competente [...]


D.Lgs. 36/2023, art. 141

3. **Ai contratti di cui al presente Libro** [Libro III «Dell'appalto nei settori speciali»] **si applicano**, oltre alle sue disposizioni:

[...]

d) nell'ambito del Libro I, Parte IV, **gli articoli 41, 42, 43, 44, 45 e 46;**

[...]



Circolare DG-ABAP n. 42 del 28/11/2023

AMBITI DI APPLICAZIONE

Pianificazione e impatti ambientali

D.Lgs. 152/2006, art. 5

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

c) impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: [...] beni materiali, **patrimonio culturale**, paesaggio;

g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. **Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA il proponente presenta il progetto di fattibilità** come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, ove disponibile, il progetto definitivo come definito dall'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ed in ogni caso tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ai sensi dell'allegato IV della direttiva 2011/92/UE;

D.Lgs. 36/2023, All. I.7, art. 6

2. Il PFTE è elaborato sulla base della valutazione delle caratteristiche del contesto nel quale andrà inserita la nuova opera, compatibilmente con le preesistenze (anche di natura ambientale, paesaggistica e **archeologica**). A questo fine ci si può avvalere, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice, di modelli informativi digitali dello stato dei luoghi, eventualmente configurato anche in termini geospaziali (*Geographical Information System - GIS*).

7. Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento è, in linea generale, fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP in sede di DIP, composto dai seguenti elaborati:

c) **relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico** (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate;

D.Lgs. 36/2023, All. I.7, art. 9

1. La relazione illustra gli esiti della procedura relativa alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 41, comma 4, del codice, eseguita sulla base dell'allegato I.8 al codice e delle linee guida approvate in materia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Tempistiche di esecuzione delle indagini preventive

D.Lgs. 152/2006, art. 25

2-sexies. In ogni caso **l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico** ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

D.L. 77/2021, art. 48

5-quinquies. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, **la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento** condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto **accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale**, ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonché dei successivi livelli progettuali.